II

*(Atti preparatori)*

# COMMISSIONE

## Progetto di decisione del Consiglio riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti

*(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 3 febbraio 1981)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (1), il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;

considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato;

considerando che è opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,

DECIDE:

*Articolo 1*

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti qui di seguito denominato il «comitato».

*Articolo 2*

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei farmacisti di livello comparabilmente elevato.

2. Esso adempie questa missione servendosi in particolare dei seguenti mezzi:

— scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli Stati membri;

— consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare un concetto comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei farmacisti e — eventualmente — la struttura e il contenuto di questa formazione;

— presa in considerazione dell'adeguamento della formazione del farmacista ai progressi compiuti dalla scienza farmaceutica e dai metodi pedagogici.

3. Il comitato comunica alla Commissione e agli Stati membri e suoi pareri e raccomandazioni formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione in farmacia delle direttive .../.../CEE e .../.../CEE del Consiglio.

4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultimo può sottoporgli in relazione alla formazione dei farmacisti.

(1) GU n. C 98, del 20. 8. 1974, pag. 1.

*Articolo 3*

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia:

— un esperto della professione farmaceutica,

— un esperto delle facoltà di farmacia delle università,

— un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, e i loro supplenti sono designati su proposta del corpo farmaceutico e delle facoltà di farmacia delle università. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

*Articolo 4*

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura prevista all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

*Articolo 5*

Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

*Articolo 6*

Il comitato può istituire gruppi di lavoro e invitare e ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

*Articolo 7*

La Commissione assume la segreteria del comitato.

**Proposte di regolamento (CEE) del Consiglio**

**I. che stabilisce un'azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda**

**II. che istituisce un aiuto finanziario temporaneo della Comunità all'Irlanda per la tubercolinizzazione e la ricerca della brucellosi dei bovini prima dei loro spostamenti**

**III. relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda**

*(Presentate dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1981)*

I

## Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce un'azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agraria comune occorre tener conto della struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole;

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, è opportuno adottare a livello comunitario misure particolari, adeguate alle condizioni di produzione di talune zone svantaggiate; che misure analoghe possono essere temporaneamente necessarie in altre zone caratterizzate da particolari problemi;

considerando che l'agricoltura irlandese dipende prevalentemente dalla produzione animale; che l'allevamento dei bovini e la produzione di carni bovine rappresentano un aspetto significativo dell'economia del paese; che i recenti sviluppi del settore, incluso un forte aumento delle macellazioni di animali normalmente destinati alla riproduzione, hanno notevolmente contribuito al declino dei redditi agricoli;

considerando che un vasto programma di sviluppo della produzione di bovini da carne, che ponga l'accento sia sull'allevamento sia sulla alimentazione di animali di qualità, può avere effetti positivi ai fini del miglioramento dell'attuale situazione dei redditi agricoli in Irlanda;

considerando che il miglioramento dell'allevamento bovino può essere efficacemente realizzato mediante l'intensificazione del controllo dell'attitudine e del controllo della discendenza dei tori da carne, ai fini della selezione di tori da riproduzione aventi caratteristiche genetiche soddisfacenti;

considerando che il recente minor ricorso all'inseminazione artificiale delle vacche, a motivo del suo costo elevato, ha influito negativamente sullo sviluppo del settore dei bovini da carne; che, per ridurre i costi dell'inseminazione, a carico degli allevatori, è necessario uno speciale aiuto finanziario;

considerando che lo sviluppo della produzione bovina è stato negli ultimi anni ostacolato anche dalla scadente qualità di molti pascoli e praterie, a causa della mancata utilizzazione di calce e di fertilizzanti;

considerando inoltre che la mancanza di un adeguato approvvigionamento di foraggi invernali contribuisce anch'essa al determinarsi di questa situazione; che occorre instaurare un regime speciale di incentivazione onde incoraggiare un maggior numero di allevatori a far ricorso all'insilamento, con conseguente miglioramento quantitativo e qualitativo dell'alimentazione invernale;

considerando che, a motivo di condizionamenti economici e finanziari, l'Irlanda non dispone di mezzi

sufficienti per finanziare un siffatto programma e che, date le circostanze, è necessario un contributo finanziario della Comunità;

considerando che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È decisa un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 da realizzarsi in Irlanda.

*Articolo 2*

La Commissione può concedere un aiuto destinato all'azione comune mediante finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «il Fondo», delle misure elencate all'articolo 3, concernenti il miglioramento qualitativo della produzione di bovini da carne.

*Articolo 3*

1. Le misure di cui all'articolo 2 riguardano aiuti per:

a) l'intensificazione del controllo dell'attitudine dei tori da carne, onde procedere ad una selezione iniziale di tori che presentino caratteristiche adeguate ad una efficiente produzione di carni bovine;

b) l'intensificazione del controllo della discendenza dei tori da carne, onde procedere alla selezione definitiva di tori aventi caratteristiche genetiche soddisfacenti, da usarsi per il miglioramento qualitativo della produzione di bovini da carne,

c) l'incentivazione ad un maggior ricorso all'inseminazione artificiale;

d) il miglioramento di pascoli e praterie mediante un maggior impiego di calce;

e) il miglioramento qualitativo e quantitativo degli alimenti invernali mediante l'incentivazione ad un maggior ricorso all'insilamento.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 paragrafi 2 e 3 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio (3).

*Articolo 4*

1. L'azione comune è limitata a un periodo di due anni a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Commissione, delle misure di cui all'articolo 3.

2. Le spese sostenute dall'Irlanda per l'attuazione delle misure in causa beneficiano del contributo del Fondo a condizione che non eccedano:

— 3 milioni di ECU (A) per le misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b),

— 22,5 milioni di ECU (A) per la misura di cui all'articolo 3, lettera c),

— 7 milioni di ECU (A) per la misura di cui all'articolo 3, lettera d),

— 16 milioni di ECU (A) per la misura di cui all'articolo 3, lettera e).

3. Il Fondo rimborsa all'Irlanda il 50 % delle spese ammesse al beneficio del contributo. Tali spese non possono tuttavia eccedere:

— 7,5 ECU (A) per vacca, per la misura di cui all'articolo 3, lettera c),

— 4 ECU (A) per tonnellata di calce, per la misura di cui all'articolo 3, lettera d),

— 4,5 ECU (A) per tonnellata di foraggi insilati, per la misura di cui all'articolo 3, lettera e).

*Articolo 5*

1. Il costo totale previsto dell'azione comune imputabile al Fondo ammonta a 24 milioni di ECU per il periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Di comune accordo con il governo irlandese, la Commissione stabilisce la procedura intesa a consentirle di essere informata periodicamente in merito allo stato di avanzamento delle misure. Contemporanea-

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

mente, il governo irlandese designa, se del caso, l'organismo per la loro esecuzione tecnica.

*Articolo 6*

1. Le domande di rimborso concernono le spese sostenute dall'Irlanda nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La decisione in merito alla concessione del contributo del Fondo è presa in conformità dell'articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

## II

## Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un aiuto finanziario temporaneo della Comunità all'Irlanda per la tubercolinizzazione e la ricerca della brucellosi dei bovini prima dei loro spostamenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che in Irlanda, per evitare la disseminazione della tubercolosi bovina, gli animali della specie bovina in età superiore alle sei settimane, ad eccezione di quelli destinati all'abbattimento immediato, devono essere sottoposti a una prova di tubercolinizzazione prima della loro uscita dall'allevamento d'origine;

considerando che per evitare la disseminazione della brucellosi bovina, le femmine di età superiore ai 12 mesi ed i maschi non castrati di età superiore ai nove mesi, ad eccezione degli animali destinati all'abbattimento immediato, devono essere sottoposti ad un prelievo di sangue per la ricerca della brucellosi;

considerando che il costo di tali prove è normalmente a carico del proprietario dell'animale; che tuttavia, tenuto conto delle particolari strutture dell'allevamento in Irlanda, le quali comportano numerosi e frequenti spostamenti di animali, nonché dell'attuale situazione del reddito degli allevatori irlandesi, è opportuno esonerare temporaneamente questi ultimi dal pagamento delle suddette prove obbligatorie e dei prelievi obbligatori; che a tal fine è necessario istituire una partecipazione finanziaria della Comunità per l'esecuzione delle suddette prove quando esse beneficiano di un finanziamento pubblico totale;

considerando che, per migliorare l'efficacia dell'azione prevista, è necessario limitare quest'aiuto al rimborso parziale delle sole prove e dei prelievi effettuati da veterinari ufficiali appartenenti al personale del «Department of Agriculture» dell'Irlanda;

considerando che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (2),

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13
(2) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituita una misura speciale di finanziamento delle prove di tubercolinizzazione che, ai sensi della vigente normativa irlandese, vengono effettuate prima degli spostamenti, sugli animali della specie bovina in età superiore a sei settimane, nonché per i prelievi di campioni di sangue per la ricerca sierologica della brucellosi che vengono effettuati contemporaneamente sulle femmine in età superiore ai 12 mesi e sui maschi non castrati in età superiore ai 9 mesi, a condizione che questi test siano effettuati da veterinari ufficiali del «Department of Agriculture» d'Irlanda e beneficino di un finanziamento pubblico totale.

2. La misura di cui al paragrafo 1 costituisce azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 2*

1. La durata di realizzazione dell'azione è di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il contributo previsionale a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», è valutato in 6 milioni di ECU. Detta cifra ha valore puramente indicativo.

*Articolo 3*

1. Sono imputabili al Fondo, sezione «orientamento», le spese effettuate dall'Irlanda nel quadro dell'azione di cui all'articolo 1, entro il limite di un milione di animali l'anno.

2. La sezione «orientamento» rimborsa all'Irlanda il 50 % delle spese imputabili al Fondo conformemente al paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 4*

1. Le domande di rimborso devono riferirsi alle spese effettuate dall'Irlanda nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo.

2. Il concorso del Fondo è deciso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

## III

## Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il reddito degli agricoltori irlandesi è notevolmente diminuito nella campagna 1980-81; che è quindi necessario adottare misure in favore dei produttori di carni bovine più duramente colpiti dalla diminuzione di reddito;

considerando che tali misure possono consistere in un premio supplementare al premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dal regolamento (CEE)

n. 1357/80 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'Irlanda è autorizzata ad accordare un premio supplementare al premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80, sempreché non applichi le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80.

L'importo del premio supplementare per la campagna di commercializzazione 1981-82 è fissato a ... ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno della presentazione della domanda.

Esso è versato in una sola volta.

L'importo del premio è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.